



28 aprile 2021

Startup innovative: riaffermata la necessità di intervento del notaio ai fini della costituzione

L'atto costitutivo di *startup* innovative deve necessariamente assumere la forma dell'atto pubblico, redatto da Notaio. Sono infatti illegittime, in quanto contrastanti con le previsioni normative di rango primario vigenti in materia, le disposizioni con cui il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ne ha consentito la costituzione attraverso una procedura informatica.

Il principio è stato recentemente affermato – suscitando non poche reazioni – dalla sentenza n. 2643 emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 29.3.2021.

In particolare, oggetto della censura del Consiglio di Stato è stato l'art. 1, comma 2, del Decreto MISE del 17.2.2016, in forza del quale la redazione dell'atto costitutivo di *startup* innovative sarebbe dovuta avvenire “*in modalità esclusivamente informatica*”.

Il contenuto di tale disposizione presentava tuttavia profili di incompatibilità con le previsioni legislative – e quindi di livello sovraordinato a quelle di fonte ministeriale – disciplinanti le *startup* innovative, e in particolare con l'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24.1.2015, n. 3.

Detta norma aveva effettivamente demandato al MISE, per ragioni di semplificazione, la definizione di un modello di atto costitutivo, ma al contempo non aveva escluso la necessità – anzi espressamente ribadita – che lo stesso assumesse la forma dell'atto notarile.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha rilevato l'ultroneità delle citate previsioni ministeriali, in quanto idonee a modificare il contenuto della norma di legge di cui, invece, si sarebbero dovute limitare a definire le modalità di attuazione.

Resta da comprendere come l'assunto fatto proprio dalla sentenza in esame potrà conciliarsi

con la disposizione contenuta nella Legge di delegazione europea (attualmente in corso di approvazione) che consentirà la costituzione di una s.r.l. attraverso una procedura informatica, accessibile da apposita piattaforma, pur con necessario intervento del Notaio.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito a quanto sopra, nonché per l'assistenza relativa.

A cura di Alessandra Salvi

Consulente - SGA | Studio Ghitti & Associati